

51

COMUNE DI CAMASTRA
(Provincia di Agrigento)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 5-5-2014

OGGETTO: Approvazione dei Regolamenti Comunali per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

L'anno duemilaquattordici addì CINQUE del mese di MAGGIO alle ore 17,30 nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente , si è riunito il Consiglio Comunale di Camastra, in seduta ORDINARIA

Risultano all'appello nominale i Sigg.:

COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
1. RABINO LINA	SI	
2. URSO VINCENZO	SI	
3. DI PASQUALI SABRINA	SI	
4. ALLETO LILIANA	SI	
5. MORGANTE MARIA LINA LILIANA	SI	
6. SCOPELLITI ALFONSO	SI	
7. AVERNA SALVATORE	SI	
8. ALLEGRO BIAGIO LUCA		SI
9. DI VINCENZO MARIA CARMELA		SI
10. COSTANZA ANTONIO	SI	
11. DI MICELI ANNA MARIA	SI	
12. ALLEGRO ADDOLORATA	SI	
TOTALE	10	2

Assume la Presidenza la Sig.ra Rabino Lina, Presidente del Consiglio, il quale, verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Clara Vittoria Triglia, dichiara legale la seduta.

Si dà atto che sono presenti in aula consiliare per l'Amministrazione il Sindaco Rag. Angelo Cascià, l'Assessore Di Caro Igor, il Resp. del Settore II° Dott.ssa Paola Vermi , il Dott. Pietro Marchetta e il Comandante dei Vigili Urbani Sig. Baldacchino Antonio.

Prima di passare alla trattazione del secondo punto all'O.d.G. il Sindaco chiesta ed ottenuta la parola evidenzia la fattiva collaborazione dei consiglieri comunali di minoranza, che in conferenza di servizi, insieme dell'amministrazione, e ai consiglieri comunali di maggioranza hanno cercato di trovare delle soluzioni eque per la cittadinanza e insieme hanno sempre tenuto presente l'interesse pubblico a favore della cittadinanza camastrese è che i regolamenti sono stati redatti con la collaborazione tecnica del Dott. Marchetta.

Si da atto che entra in aula il Revisore dei Conti Dott. Tesè.

Dopo l'intervento del Sindaco il Presidente del Consiglio procede alla lettura dell'oggetto della proposta e invita il Dott. Marchetta a relazionare in merito.

Prima di trattare l'argomento il Dott. Marchetta in discendenza dell'approvazione definitiva del "Decreto legge Salva Roma" avvenuta il 30/04/2014 sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale un emendamento all'art. 12 del Regolamento TASI di cui all'All. "A" della presente.

Terminato l'intervento del Dott. Marchetta il Presidente mette ai voti per alzata di mano l'emendamento (All. A) presentato dal Dott. Marchetta

PRESENTI N. 10

VOTI FAVOREVOLI N. 10

Dopo l'approvazione dell'emendamento il Presidente evidenziando che i regolamenti sono stati oggetto di conferenza servizi con tutti i consiglieri comunali propone per dare per letto il regolamento IUC nelle sue tre componenti **IMU – TASI – TARI**, mettendoli ai voti per alzata di mano:

PRESENTI N. 10

VOTI FAVOREVOLI N. 10

Esito proclamato con l'assistenza degli scrutatori

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le superiori proposte;

Atteso l'esito delle superiori votazioni;

DELIBERA

Di approvare i Regolamenti per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nelle sue tre componenti **IMU – TASI – TARI** e l'emendamento all'art. 12 (All.A) presentato dal Dott. Marchetta.

Il Presidente propone di dichiarare il regolamento emendato all'art.12 come da All. A l'immediata esecutività al fine di provvedere in merito.

Indi il Presidente, pone ai voti l'immediata esecutività dei Regolamenti e dell'emendamento all'art. 12 ottenendo il seguente risultato:

PRESENTI N. 10

VOTI FAVOREVOLI N. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione atteso l'esito della superiore votazione

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI CAMASTRA
(Provincia di Agrigento)

OGGETTO : Proposta di deliberazione per il Consiglio comunale per l'Approvazione dei Regolamenti Comunali per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

IL SINDACO

VISTO l'art.1,comma comma 639,della legge n.147 del 27 dicembre 2013,che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC),che si compone dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**),a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,e nella tassa sui rifiuti (**TARI**),destinata a finanziare i costi del servizio si raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge n.147/2013,che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

CONSIDERATO di dover procedere all'approvazione dei regolamenti comunali disciplinante l'intera fattispecie della **IUC**,nelle sue tre componenti **IMU,TASI, e TARI**;

VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della legge n.147/2013, secondo cui il Comune,con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n.446, può prevedere,con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) Abitazione con unico occupante;
- b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) Locali,diversi dalle abitazioni,ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,ma ricorrente;
- d) Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora,per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- a) Fabbricati rurali ad uso abitativo;
- b) Locali,diversi dalle abitazioni,ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o aduso non continuativo,ma ricorrente;
- c) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora,per più di sei mesi all'anno,all'estero;
- d) Fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e) Superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della legge n.147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della legge n.147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, istitutivo della TARES;

VISTO l'art.52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della legge n.147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTE le bozze di regolamento comunale (IUC) TARI-TASI-IMU predisposte dal responsabile del settore tributi, allegati alla presente delibera di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art.27, c.8, della legge n.448/2001, secondo cui:

- Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO IL D.M. 13 Febbraio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30/04/2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTO l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Settore Tributi;

VISTO l'allegato parere contabile positivo espresso dal responsabile del settore Finanziario;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. N. 267/2000;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. N.267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la proposta del Responsabile Finanziario;

DELIBERA

- 1) Di approvare i " Regolamenti Comunali per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) TARI-TASI-IMU come da bozze allegati alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

Di delegare il Responsabile del Servizio tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.L.gs. n. 267/2000.

IL SINDACO
Rag. Angelo Cascià

Visto: ai sensi e per gli effetti dell'art.12 L. R. n.30/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Pietro Marchetta

Di delegare il Responsabile del Servizio tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.gs. n. 267/2000.

IL SINDACO
Rag. Angelo Cascià

Visto: ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L. R. n. 30/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Pietro Marchetta

*Espr. parere favorevole
e regolarità
Fin.
[Signature]*

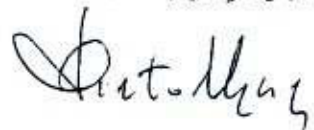
Regolamento TASI.
Allegato A - Costi servizi indivisibili previsti nel 2014.
all'art. 12



1030102	1 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA U	1.000,00
1030102	2 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENT	1.136,00
1090603	1 Spese Funzionamento Servizio Parchi	1.200,00
1080102	3 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE	2.000,00
1080203	3 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA	152.238,00

157.574,00

Il Responsabile
Settore Tributi



Espr per favore

Per 

COMUNE DI CAMASTRA

(Provincia di Agrigento)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA SULL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con delibera di C.C. del

Sommario

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	
ART. 2 – ALIQUOTE.....	
ART. 3 – PRESUPPOSTO OGGETTIVO E SOGGETTIVDELL’IMPOSTA.....	
ART. 4 – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI.....	
ART. 5 – BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI.....	
ART. 6 – BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI.....	
ART. 7 - BASE IMPONIBILE TERRENI.....	
ART. 8 – DETERMINAZIONE ALIQUOTE.....	
ART. 9 – UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI	
ART. 10 –ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE.....	
ART. 11 – DICHIARAZIONE.... ..	
ART. 12 – VERSAMENTI	
ART. 13 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....	
ART. 14 – ATTIVITA’ di CONTROLLO E SANZIONI.....	
ART. 15 – DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO.....	
Art. 16 – RISCOSSIONE COATTIVA.....	
Art. 17 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	
Art. 18 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO.....	

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 , e successive modificazioni ed integrazioni. .

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Camastra

ART.2 - ALIQUOTE

Le aliquote dell'imposta municipale propria in vigore nel comune di Camastra sono stabilite come segue:

- a) Aliquota del 7,6 per mille per tutti gli immobili (aree fabbricabili, fabbricati e terreni), ivi compresi gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D.
- b) Aliquota dello 4,0 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze,
- c) Aliquota dello 0,76% (zero virgola settantasei per cento) per i terreni agricoli;

ART. 3 – PRESUPPOSTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 504/1992.

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs n23/2011 e dell'art 1 del D.L. n 201/2011 sono così definiti:

a) Fabbricato

L'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata della costruzione e quella di pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato (quest'ultima circostanza può essere provata ad esempio, dai consumi energetici, dal cambio di residenza oppure dall'apertura di un'attività).

b) Area fabbricabile

L'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali e attuativi ovvero in base alla possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani

urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale, ai sensi della Legge 248 del 04/08/2006 art.36 comma 2.

c) Terreno agricolo.

Il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di bestiame ed attività connesse (articolo 2135 Codice Civile) salvo esenzioni previste dalle normative nazionali.

d)Area fabbricabile posseduta da agricoltori;

Sono considerati come non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 D.lgs. 29 marzo , iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvi – pastorali mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed allevamento di animali.

c) **Per abitazione principale**

L'imposta Municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al periodo precedente può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Il contribuente che intende fruire del beneficio della suddetta assimilazione è tenuto a presentare apposita dichiarazione, specificando nelle note i dati anagrafici del parente in linea retta a cui è stato concesso l'immobile in comodato ed ogni altro dato necessario.

L'agevolazione prevista dal presente articolo opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto eccedente il valore di euro 500.

f) **Per Pertinenza dell'abitazione principale**

si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 E C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale di ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente alla unità ad uso abitativo.

g) **Abitazioni posseduta da residenti all'estero.**

Ai soggetti residenti all'estero per la prima abitazione detenuta nel comune di Camastra è concessa una riduzione dell'imposta del 20%.

2. Presupposto soggettivo

Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni delle aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale con iscrizione al Pubblico Registro – Catasto, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi superficie sugli stessi.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

L'imposta municipale propria non si applica, altresì :

- a) Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 ,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;
- c) Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) I fabbricati di nuova costruzione o ristrutturati di proprietà di imprese edili destinati alla rivendita o alla locazione, anche temporanea, dei suddetti immobili fa perdere il requisito di esclusione.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche e all'eventuale presenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale.
2. Il valore dell'area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate l'eventuali variazioni del valore dell'area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.

3.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione 5 dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4.

Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

5.

L'individuazione dei valori venali delle aree per zone omogenee non pregiudica in alcun modo l'attività di accertamento del Comune qualora un'area, per specifiche caratteristiche, abbia un valore superiore a quando individuato dal Comune.

6.

Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore di un'area fabbricabile in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 4 del presente regolamento, non si procederà in alcun caso a rimborso.

7.

Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle unità collabenti, ai lastrici solari edificabili, alle aree suscettibili di utilizzazione edificatoria, alle aree derivanti dalla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5 comma 6, del D. Lgs. n.504/92.

ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO

E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 31 lettere a) e b) della legge 5/8/1978, n. 457, dall'art. 2 della L.R. 21/5/1980, n. 59 e relativo allegato, dagli artt. 4 e 5 Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale. 6 3. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:

a) mancanza strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) o presenza in essa di gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) mancanza strutture verticali (muri perimetrali o di confine) o presenza in essa di gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

b/1) costituisce, inoltre, indice di inagibilità o inabitabilità anche la seguente caratteristica: mancanza dell'impianto elettrico, idrico e sanitario per gli immobili classificati nelle categorie catastali A, fermo restando quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.

c) edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità;

4. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 3 del presente regolamento;

5. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

6. L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi della legge dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 es.m.i. 4/1/1968, n° 15 e successive modificazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità. La dichiarazione deve essere allegata all'obbligatoria dichiarazione di variazione IMU relativa all'anno in cui si è verificata la condizione di inagibilità o inabitabilità indicando il periodo in cui sussiste la suddetta condizione.

7. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale e l' Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze.

8. In mancanza della dichiarazione sostitutiva, di cui al precedente punto 6, la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario. La dichiarazione di variazione IMU deve essere comunque presentata.

9. L'Amministrazione Comunale nei casi di verifica di cui al punto 7 o accertamento di cui al precedente punto 8 adotterà i provvedimenti necessari, ai sensi della normativa vigente, per l' eliminazione delle situazioni di pericolo o di degrado che determinano le condizioni di inagibilità e di inabitabilità. Resta impregiudicata l' applicazione delle sanzioni previste da norme statali e locali sul decoro urbano, la tutela della sicurezza e della salute pubblica e privata.

ART 7 - BASE IMPONIBILE TERRENI.

Per i terreni agricoli , il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto , vigente al primo gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'articolo 3, comma 51 , della legge 23 dicembre 1996 , n. 662 , un moltiplicatore pari a 135.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretto e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

In atto e salvo modifiche successive i terreni agricoli ubicati nel territorio del comune di Camastra sono esenti in quanto lo stesso ricade tra le aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 Dicembre 1977 n. 984.

ART 8. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE

1. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446 del 997, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base nei termini fissati dalla legge.

Il Comune può differenziare le aliquote sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie.

ART. 9 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI

1. Si considera, ai sensi di quanto previsto dal c.10, art. 13 .L. 201/2011, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Viene esteso quindi a tale unità immobiliare lo stesso trattamento previsto per l'abitazione Principale.

ART. 10 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

ART. 11 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal comune , entro giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

ART. 12 – VERSAMENTI

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con apposito decreto ministeriale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno , pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre , a saldo del tributo dovuto per l'intero anno , con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 13 – RIMBORSI e COMPENSAZIONI

- 1) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
- 3) Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
- 4) Non si procede al rimborso di somma fino a euro 12,00.

Art. 14 – ATTIVITA' di CONTROLLO E SANZIONI

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art.1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 , n.296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Con Determinazione Sindacale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso

di mancata collaborazione del contribuente ad altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

- 4) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificarlo al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
- 5) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 6) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 7) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 8) Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte al un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 9) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 10) Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n.16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 12,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.
- 11) Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito delle emissioni di avvisi di accertamento della IMU, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.
- 12) Nell'ambito dell'attività di accertamento sono applicabili gli strumenti deflattivi del contenzioso quali l'accertamento con adesione ai sensi del Dlgs. 218/97 a cui si rimanda. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma precedente nonché dovute a seguito delle attività di accertamento del comune possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, con applicazione di interessi al tasso legale.

ART. 15 – DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

- 1) IL Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di

trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 5.000,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da primaria compagnia accettata dal Comune.

- 2) La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
- 3) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
- 4) In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) L'importo non può più essere rateizzato;
 - d) Le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 16 – Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/ 1910.
- 2) Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D. L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 17 – Entrata in Vigore del Regolamento

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014 .

Art. 18 – Clausola di adeguamento

- 1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 2) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

COMUNE DI CAMASTRA

(Provincia di Agrigento)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA SUL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Approvato con delibera di C.C. del

Sommario

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	
ART. 2 – SOGGETTO ATTIVO.....	
ART. 3 – ALIQUOTE.....	
ART. 4 – PRESUPPOSTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DELL’IMPOSTA.....	
ART. 5 – BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI....	
ART. 6 – BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI.....	
ART.7 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE	
ART.8 DETERMINAZIONE ALIQUOTE.....	
ART. 9 – DICHIARAZIONE.....	
Art. 10 – VERSAMENTI.....	
Art.11 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....	
Art. 12 – INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI	
Art. 13 - ATTIVITA’ DI CONTROLLO E SANZIONI.....	
Art. 14 – DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO	
Art. 15 – RISCOSSIONE COATTIVA.....	
Art. 16 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	
Art. 17 –CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO.....	

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui Servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Camastra

ART. 2 – SOGGETTO ATTIVO

Il comune applica e riscuote il tributo esclusivamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 3 – PRESUPPOSTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DELL'IMPOSTA

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Per miglior esemplificazione gli immobili soggetti alla TASI sono così definiti:

a) FABBRICATO

L'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato (quest'ultima circostanza può essere provata ad esempio, dai consumi energetici, dal cambio di residenza oppure dall'apertura di un'attività).

Sono soggetti alla TASI anche i fabbricati rurali con la sola condizione che a quelli strumentali, intendendosi nella suddetta fattispecie quelli diretti alla manipolazione e vendita di prodotti agricoli, l'aliquota di tassazione non può superare l'uno per mille.

b) AREA FABBRICABILE

L'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali e attuativi ovvero in base alla possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale, ai sensi della Legge 248 del 04/08/2006 art.36 comma 2.

C)Area fabbricabile posseduta da agricoltori;

Sono soggetti alla **TASI** anche le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 D.lgs. 29 marzo, iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvi – pastorali mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed allevamento di animali.

2. Presupposto soggettivo

Soggetto passivo della **TASI** è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 L. 147/2013.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la **TASI** è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo è l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI

La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

- 1) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214

- 2) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del Decreto Legge. 504/92.

ART. 6 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

- 1) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche e all'eventuale presenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale.
- 2) Il valore dell'area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate l'eventuali variazioni del valore dell'area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.
- 3) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione 5 dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 4) Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.
- 5) L'individuazione dei valori venali delle aree per zone omogenee non pregiudica in alcun modo l'attività di accertamento del Comune qualora un'area, per specifiche caratteristiche, abbia un valore superiore a quando individuato dal Comune.
- 6) Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore di un'area fabbricabile in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 4 del presente regolamento, non si procederà in alcun caso a rimborso.
- 7) Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle unità collabenti, ai lastrici solari edificabili, alle aree suscettibili di utilizzazione edificatoria, alle aree derivanti dalla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5 comma 6, del Decreto legge n.504/92.

ART.7 ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai

consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

ART 8. -DETERMINAZIONE ALIQUOTE

- 1) Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446 del 1997, fissa e può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base nei termini fissati dalla legge.

ART. 9 DICHIARAZIONE

- 1) I soggetti passivi individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal comune, entro giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

ART.10 VERSAMENTI

- 1) I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con apposito decreto ministeriale.
- 3) Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno (**si può variare**) pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre ,(**si può variare**) a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
- 4) Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 3 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
- 5) La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 11 – RIMBORSI e COMPENSAZIONI

- 1) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

- 2) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
- 3) Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
- 4) Non si procede al rimborso di somma fino a euro 3,00.

Art.12 – Individuazione dei servizi Indivisibili

La TASI è diretta alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili

Costi di illuminazione pubblica, costi servizi della polizia urbana, costi servizi settore anagrafe, costi manutenzione ordinaria strade e piazze, costi manutenzione verde pubblico.

Art. 13 – ATTIVITA' di CONTROLLO E SANZIONI

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art.1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 , n.296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Con Determinazione Sindacale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente ad altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 4) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificarlo al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con

applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

- 5) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 6) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 7) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 8) Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte al un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 9) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 10) Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n.16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 3,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 3,00.
- 11) Nell'ambito dell'attività di accertamento sono applicabili gli strumenti deflattivi del contenzioso quali l'accertamento con adesione ai sensi del Dlgs. 218/97 a cui si rimanda. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma precedente nonché dovute a seguito delle attività di accertamento del comune possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, con applicazione di interessi al tasso legale.

ART.14 – DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

- 1) IL Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 5.000,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria

redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.

- 2) La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
- 3) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
- 4) In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) L'importo non può più essere rateizzato;
 - d) Le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 15 – Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/ 1910.
- 2) Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D. L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 16 – Entrata in Vigore del Regolamento

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014 .

Art. 17 – Clausola di adeguamento

- 1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 2) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

COMUNE DI CAMASTRA

(Provincia di Agrigento)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI)**

Approvato con delibera di C.C. del

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI

GENERALI.....

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....

Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti.....

Art. 3 – Rifiuti assimilati agli urbani.....

Art. 4 – Soggetto attivo.....

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo.....

Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria.....

Art.7 - Locali ed aree oggetto della tariffa.....

Art.8 – Esclusione del tributo.....

TITOLO III – TARIFFE E MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI.....

Art. 9 – Categorie di utenza.....

Art. 10 – Scuole Statali.....

Art. 11 – Tariffe del tributo.....

Art. 12 – Tributo giornaliero.....

Art. 13 – Tributo Provinciale.....

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....

Art. 14 – Riduzioni del tributo.....

Art. 15 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali.....

Art. 16 – Agevolazioni.....

Art. 17 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni.....

TITOLO V – RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO.....

Art. 18 – Riscossione.....

Art. 19 – Dichiarazione.....

Art. 20 – Rimborsi e compensazioni.....

Art. 21 – Attività di controllo e sanzioni.....

Art. 22 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento.....

Art. 23 – Riscossione coattiva.....

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....

Art. 24 – Entrata in vigore del regolamento.....

Art. 25 – Clausola di adeguamento.....

ALLEGATO A – Sostanze assimilate ai rifiuti urbani.....

ALLEGATO B – Categoria di utenza.....

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della podestà prevista dall'art.52 del D.lgs.15/12/1997,n.446, disciplinante l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2) Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 3) Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art.184, comma 2, del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152:
 - a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) I rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diverse da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
- 4) Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art.184, comma 3, del D.lgs. 3 Aprile 2006, n.152:
 - a) I rifiuti da attività agricole e agro-industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 c.c.;
 - b) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) I rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) I rifiuti da attività commerciali;
 - f) I rifiuti da attività di servizio;
 - g) I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti di depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fiumi;
 - h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art.3 – Rifiuti assimilati agli urbani

- 1) Sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e da luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
- 2) I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
- 3) Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- 4) Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.
- 5) I rifiuti speciali di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica K_d (espresso in Kg /mq.* anno) relativo alla categoria di contribuenza di cui all'allegato B del presente regolamento.

Art. 4 – Soggetto attivo

- 1) Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art.5 – Presupposto per l'applicazione del tributo

- 1) Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2) La detenzione o la conduzione di un locale o di un' area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e/o con la presenza di mobilio o macchinari anche in assenza delle altre condizioni suddette finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico- edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

Le utenze domestiche sono divisibili in abitazione principali e secondarie.

Il concetto di abitazione principale non risulta necessariamente legato a quello previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 504/1992 (unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto dei fabbricati) né è, di conseguenza, limitato ad una sola unità come identificata catastalmente, ma viene in rilievo esclusivamente per la speciale considerazione dello specifico uso quale "abitazione principale" lo status dell'immobile nel suo complesso. Il citato principio può trovare applicazione nell'ipotesi in cui più unità contigue siano destinate ad abitazione principale. In tal caso l'utente previa denuncia al comune deve dimostrare la sopra evidenziata condizione dimostrando che su più unità insiste un solo contratto di utenza elettrica, d'acqua, gas e supportando la condizione di assimilabilità di più unità in una unica abitazione principale con planimetrie e dichiarazione notoria.

Sulla suddetta interpretazione di abitazione principale si richiamano le sentenze di Corte di Cassazione n. 12269 del 19.05.2010, Cass. n. 25902 del 2008; Cass. n. 25731 /2009).

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Art.6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

- 1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
- 2) Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) Per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 20 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
 - b) Per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate e non residenti.
- 4) Nel caso di locali in multi proprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di

cessazione relativa alle superficie dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

- 5) Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c., utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 6) L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte

Art.7 – Locali ed aree oggetto della tariffa

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) Tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) Le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoia , balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto, e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo art.8, comma 3;
 - c) Aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti fiere, mostre ed attività similari.
- 2) Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C , per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80% di quella catastale , in base alle procedure di interscambio tra il comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E , la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
- 3) Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
- 4) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche una attività economico professionale qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, e applicata la tariffa delle utenze domestiche;
- 5) Ai fini dell'applicazione della TARI , si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2 . In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 20 , se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo diverso.

Art.8 – Esclusione dal tributo

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o

perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) Centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) Locali e aree di fatto non utilizzati perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- c) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- d) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali ferma restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gratinde ed in genere delle aree destinate al pubblico;
- e) Fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) Gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- g) Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) Le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- i) Le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.

Le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione ed essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- a) Sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- b) Sono soggette a tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggette al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all'allegato A del presente regolamento.

3) Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinentziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

4) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree d'accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva dalla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011.

5) Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:

- a) Sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli

- automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei vincoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- b) Sono soggette al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
 - 6) Nelle determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il conduttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
 - 7) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o emessa dichiarazione.

TITOLO III- TARIFFE E MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 9 – Categorie di utenza

- 1) La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
 - a) Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
- 2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in :
 - a) Domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di riposo. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggetti in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 20.
 - b) Domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero pari alla media dei residenti. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

- 3) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158. Le categorie di contribuzione sono individuate nell'allegato B del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4) L'assegnazione di una utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 Aprile 1999, n.158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta previo sopralluogo.
- 5) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte o per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
- 6) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

Art. 10 – Scuole statali

- 1) La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondari inferiori, secondari superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 Dicembre 2007, N.248.
- 2) La somma attribuita al comune ai sensi del comma precedente e sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART.11 –Tariffe

- 1) Il tributo è corrisposto in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158. La tariffa è composta:
 - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b) da una quota variabile rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
- 3) La tariffa per le utenze domestiche è determinata:
 - a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametriche al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1 del D.P.R. 27 Aprile, n.158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
 - b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.

- 4) La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
 - a) Per la quota fissa,applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta ,calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999,n.158;
 - b) Per la quota variabile,applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 Aprile 1999,n. 158.
- 5) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa,di cui ai commi 3 e 4 , sono determinati contestualmente all' adozione della delibera tariffaria.
- 6) Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento,della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo dovute e non versate.
- 7) Il piano finanziario deve essere redatto dal gestore entro il 31 ottobre di ogni anno e deve essere approvato dall'autorità d'ambito entro 30 giorni antecedenti la data di approvazione del bilancio comunale ; il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni .
- 8) E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo,lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito al consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
- 9) Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.
- 10) Nella modulazione della tariffa , sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.
- 11)In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

ART. 12 TASSA GIORNALIERA

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locale od aree pubbliche o

di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50% . La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone/tassa occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 5) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone/tassa occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
- 6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone/tassa occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 7) La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.
- 8) Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per il tributo annuale.
- 9) Per tutto quando non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa rifiuti annuali.

ART. 13- TRIBUTO PROVINCIALE

- 1) Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 14 – RIDUZIONI DEL TRIBUTO

- 1) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 67% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata. La riduzione di cui sopra rimane attribuita anche se la zona risulta delimitata da apposita planimetria redatta dall'U. T. C in tale circostanza si terrà conto della stessa escludendo la distanza in metri sopra citati.

- 2) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della tassa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa.
- 3) Per i locali delle utenze domestiche non residenti, tenuti a disposizioni per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o che abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento .
- 4) Per i locali delle utenze domestiche con un unico occupante si applica una riduzione del 30 per cento .
- 5) Per i locali e le aree ad uso abitativo tenute a disposizione ricadente nella zona extraurbana (zona servita) adibita ad uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo si applica una riduzione del 30 per cento .
- 6) Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a nove mesi, si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento, purché tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 7) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, e relative pertinenze, di cui all'art. 9, comma 3 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento.
- 8) In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione del tributo pari al : 50 per cento, per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all'aperto;

Art . 15 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali.

- 1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
 - a) auto carrozziere: 50%;
 - b) lavanderie a secco : 20%;
 - c) autofficine, elettrauto : 50%;
 - d) tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche: 25%;
 - e) attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli, quali falegnamerie,carpenterie e simili: 40%;
 - f) laboratori di analisi,radiologici, fotografici, laboratori dentistici, odontotecnici: 15%;
 - g) produzione di allestimenti od insegne,autolavaggi, autorimesse: 30%;
- 2) per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali,non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

- 3) La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codici CER;
 - b) presentare al Comune copia del formulario di identificazione rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
- 4) Per i produttori di rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del comma 661 della legge 147/2013 è prevista la non decadenza della tassa, relativa alla parte variabile, in relazione alle quantità di rifiuti di cui gli stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

ART.16 – Agevolazioni

1) ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contribuenti, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.

- 1) Per le utenze non domestiche che provvedono al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del 35% del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati.

ART.17 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

- 1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

TITOLO V – RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

Art. 18 – Riscossione

- 1) I contribuenti per il versamento della tassa sui rifiuti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con specifico decreto ministeriale, ovvero le altre modalità di pagamento offerte da servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 2) Il comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta certificata.
- 3) La tassa viene liquidata in tre rate trimestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, aventi le seguenti scadenze:
 - a) 30 giugno : è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – aprile;
 - b) 30 settembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo maggio – agosto.
 - c) 31 dicembre: è liquidato l'acconto settembre- dicembre.

4) Per l'anno 2014 , in conseguenza della soppressione della TARES di cui all'articolo 14, del decreto legge n. 201 del 2011 , ed al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e velocizzare l'azione amministrativa, con la prima rata TARI in scadenza il 30 giugno è liquidato il saldo TARES relativa al 2013, positivo o negativo, portandolo in compensazione degli importi dovuti a titolo di Tari , ai sensi dell'articolo 1, comma 167 della legge n. 296 del 2006.

5) La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente,salvo congruaggio nella prima rata utile

6) La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.

7)La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti , per situazioni particolari.

Art. 19 - Dichiarazione

- 1) Soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune,su modello predisposto dal Comune stesso,la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:
 - a) Ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) Si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato ;
 - c) Si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
- 2) La dichiarazione,sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio . la mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
- 3) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza,rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
- 4) La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
- 5) Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune,se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione,non sono oggetto di dichiarazione.
- 6) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione,salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 7) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzione del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

- 8) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
- 9) Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecuzione della delibera di approvazione del presente regolamento.

Art. 20 – RIMBORSI e COMPENSAZIONI

- 1) La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
- 2) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
- 4) Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
- 5) Non si procede al rimborso di somma fino a euro 12,00.

Art.21 – ATTIVITA' di CONTROLLO E SANZIONI

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art.1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 , n.296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Con Determinazione Sindacale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente ad altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 4) Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare , sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

- 5) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificarlo al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
- 6) Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, o posta ordinaria, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 5 del presente articolo.
- 7) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 8) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 9) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 10) Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte al un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 11) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 12) Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.
- 13) Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito delle emissioni di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.
- 14) Nell'ambito dell'attività di accertamento sono applicabili gli strumenti deflattivi del contenzioso quali l'accertamento con adesione ai sensi del Dlgs. 218/97 a cui si rimanda. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma precedente nonché dovute a seguito delle attività di accertamento del comune possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, con applicazione di interessi al tasso legale.

ART. 22 – DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

- 1) IL Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 5.164,57 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.
- 2) La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
- 3) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di
- 4) verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
- 5) In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) L'importo non può più essere rateizzato;
 - d) Le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 23 – Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/ 1910.
- 2) Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D. L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 20, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Entrata in Vigore del Regolamento

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014 .

Art. 25 – Clausola di adeguamento

- 1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 2) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Allegato A – Sostanze Assimilate ai Rifiuti Urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti(fusti, vuoti di vetro, plastica , metallo , latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e Juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e simil – pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo – indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, fili di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula , scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art.2 lett. g), DPR n.254/2003,anche i seguenti rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private:

- I rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- I rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- Vetro, carta, cartone, plastica , metalli imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- La spazzatura;
- Indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- I rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- I gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

ALLEGATO B – CATEGORIA DI UTENZE

Utenze non domestiche

- 01) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
- 02) Campeggi, distributori carburanti;
- 03) Stabilimenti balneari;
- 04) Esposizioni, autosaloni;
- 05) Alberghi con ristorante;
- 06) Alberghi senza ristorante;
- 07) Case di cura e riposo;
- 08) Uffici, agenzie, studi professionali;
- 09) Banche ed istituti di credito;
- 10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;
- 11) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
- 12) Attività artigianali tipo botteghe (falegname , idraulico , fabbro, elettricista parrucchiere)
- 13) Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
- 14) Attività industriali con capannoni di produzione
- 15) Attività artigianali di produzione beni specifici
- 16) Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie;
- 17) Bar, caffè, pasticceria;
- 18) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari ;
- 19) Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;
- 21) Discoteche, night club.

UTENZE DOMESTICHE

- Utenze domestiche con 1 componente
- Utenze domestiche con 2 componenti
- Utenze domestiche con 3 componenti
- Utenze domestiche con 4 componenti
- Utenze domestiche con 5 componenti
- Utenze domestiche con 6 componenti

51
Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Sig.V. Urso

IL PRESIDENTE

F.to Sig.ra L. Rabino.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa C.V. Triglia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 30 giorni consecutivi dal 09-05-2014.

(Reg. Pub. N: 382)

Li, 08-05-2014.....

IL MESSO COMUNALE

F.to R. Di Caro

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTI VITA'

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, vista la L.R. 3-12-1991, n. 44 e la L.R. 23/97

DICHIARA

che il presente provvedimento è divenuto esecutivo il giorno 05-05-2014.....

IN QUANTO

- ☒ Trattasi di provvedimento dichiarato immediatamente esecutivo dal CONSIGLIO COMUNALE.
2) Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91, così come previsto con circolare dell'Assessorato Regionale EE.LL. del 243/2003 pubblicata sulla G.U.R.S.n.15 del 4/4/2003.

Li, 05-05-2014.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa C.V. Triglia